



I.S.I.S. “A. Gramsci – J.M. Keynes”

IL DIRITTO CIVILE

Il contratto in generale

"Ci vogliono notai, - diceva, - e preti, testimoni, contratti e dispense". L'ingenuo gli rispose con la riflessione che i selvaggi hanno sempre fatto: "Siete dunque gente parecchio disonesta se vi ci vogliono tante precauzioni".

VOLTAIRE



Elaborazione a cura della prof.sse Loredana Rizzi e Stefania Colzi

A.S. 2017/2018

1. IL CONTRATTO IN GENERALE

DEFINIZIONE (Art. 1321 Cc)

Il contratto viene espressamente definito dalla legge come *“l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”*

La **funzione** del contratto può dunque assumere tre aspetti:

- **costituire**: dar vita ad un rapporto patrimoniale che prima non esisteva (es. un contratto di locazione);
- **modificare** un rapporto patrimoniale (cioè di natura economica) preesistente;
- **estinguere** un rapporto patrimoniale preesistente (es. dazione in pagamento).

Presupposto per contrarre è la capacità di agire, avere cioè raggiunto la maggiore età (18 anni), salvo alcune eccezioni relative al minore emancipato.

Dalla definizione del codice risulta che il contratto è un atto o negozio giuridico volontario che è necessariamente:

- **bilaterali e plurilaterali**: caratterizzati dalla presenza di due parti (bilaterali) o di più parti (plurilaterali), nel senso che deve intervenire tra due o più centri autonomi di interessi, costituiti da una o anche da più persone);
- **patrimoniale** in quanto ha un contenuto prevalentemente di natura economica, cioè valutabile in denaro.

2. AUTONOMIA CONTRATTUALE (Art. 1322 Cc)

L'art. 1322 stabilisce *“le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una*

disciplina particolare [1323], purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”.

In sostanza l'ordinamento giuridico conferisce a ciascun soggetto il potere di determinarsi liberamente, per la realizzazione delle finalità che si propone di attuare. Questa libertà individuale, spesso di carattere economico, non è assoluta, ma deve essere temperata con l'interesse generale individuato e protetto dalle norme giuridiche per cui non potrà stipulare un contratto di compravendita di un edificio storico nel centro della città per essere adibito a un centro di allevamento di bestiame.

3. ALCUNE CLASSIFICAZIONI DEI CONTRATTI

- **Contratti tipici e contratti atipici:** i primi sono quelli che corrispondono a un determinato tipo disciplinato dalla legge (es. la **locazione**), mentre nei contratti atipici il contenuto è stabilito dalla sola volontà delle parti, sono contratti tutelati dalla legge soltanto quando sono *“diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”* (art. 1322 cc), vale a dire quando riguardano interessi non soltanto leciti ma anche socialmente utili (es. **franchising**=affiliazione commerciale).

- **Contratto a titolo oneroso o gratuito:** quando, nel primo caso, tutte le parti sostengono un sacrificio patrimoniale, in particolare sono detti a prestazioni corrispettive i contratti dove i sacrifici e i vantaggi sono a carico e a favore di entrambe le parti. (es. **contratto di locazione**). Nei contratti a titolo gratuito solo una parte sostiene il sacrificio economico della prestazione (es. **la donazione**).

- **Contratti reali e contratti consensuali:** riguardo la conclusione del contratto, nei contratti reali l'accordo si perfeziona con la consegna materiale della cosa (es. il **contratto di deposito**); nei contratti

consensuali l' accordo si perfeziona con il semplice consenso (es. **compravendita**).

- **Contratti ad effetti obbligatori e ad effetti reali:** i primi producono soltanto obbligazioni a carico delle parti (es. il contratto preliminare produce l'obbligazione delle parti di stipulare il contratto definitivo; il **contratto di trasporto** una parte si obbliga nei confronti dell'altra parte a trasferire delle persone o delle cose da un luogo ad un altro); i secondi producono il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale e obbligazioni a carico delle parti, (es. **il mutuo**).

- **Contratti a forma libera e a forma vincolata:** a seconda che per la validità del contratto sia previsto nel codice civile una particolare forma (es. scritta, scrittura privata autenticata, atto pubblico) (es. **donazione**) oppure no (forma libera è la regola).

- **Contratti ad esecuzione istantanea e di durata (continuata/periodica):** nel primo caso l'esecuzione delle prestazioni avviene in un unico momento (es. la **vendita**); mentre nel secondo caso l'esecuzione delle prestazioni continuano nel tempo (es. **somministrazione energia elettrica**).

4. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO (Art. 1325 Cc)

Gli elementi essenziali di un contratto sono quelli in mancanza dei quali il contratto non è nullo e quindi non produce alcun effetto giuridico. L'art. 1325 del c.c. ne individua quattro. Essi sono:

- l'accordo delle parti
- l'oggetto
- la causa
- la forma (solo quando è prescritta dalla legge a pena di nullità)

- **L'ACCORDO O CONSENSO:** è l'incontro della volontà delle parti contraenti, la manifestazione della volontà può essere:

- **espresa** quando si manifesta in forma esplicita con qualsiasi mezzo di comunicazione (verbale, gestuale, scritta ecc.);
- **tacita** quando la volontà si desume da in modo implicito da un comportamento concludente “facta concludentia”.

- **L’OGGETTO:** è costituito dai beni o dalle prestazioni giuridiche e patrimoniali che le parti hanno voluto trasferire, modificare, costituire o estinguere attraverso il contratto. L’art. 1346 stabilisce in proposito che l’oggetto del contratto deve essere **lecito, possibile, determinato o almeno determinabile.**

- **LA CAUSA:** è la funzione economico sociale di un contratto cioè lo scopo oggettivo che un determinato tipo di contratto è diretto a realizzare in astratto (es. lo scopo di chi stipula un contratto di locazione è ottenere la detenzione del bene locato, dietro pagamento di un canone). La causa non deve essere confusa con i **motivi** personali che spingono le parti a stipulare un determinato tipo di contratto in concreto e che variano da persona a persona; di regola i motivi sono irrilevanti per il diritto.

La causa è illecita quando è contraria a una norma imperativa di legge, a un principio di ordine pubblico o alle regole del buon costume (art. 1343 c.c.).

Le **norme imperative** sono le disposizioni di legge che non possono essere derogate dai privati. (es. nessuna persona umana può essere ridotta in schiavitù). Per **ordine pubblico** s’intende l’insieme di norme e principi che governano la vita sociale ed economica di un Paese (accordo per realizzare una concorrenza sleale a danno di terzi) mentre per **buon costume** ci si riferisce ai principi etici, morali e sociali (es. accordo per eseguire prestazioni di natura sessuale).

- **LA FORMA:** è il modo esteriore attraverso cui la volontà delle parti è manifestata all’esterno come ad esempio la parola, il gesto, lo scritto. La regola è la libertà della forma per cui i contraenti possono

scegliere quella preferita. La legge però può prevedere per alcuni contratti una forma particolare, pena la nullità del contratto (forma **essenziale**), in tutti gli altri casi la forma del contratto ha funzione **probatoria**, quando è necessaria per la prova del contratto.

L'art. 1350 prevede un elenco di contratti per i quali si richiede il rispetto di una forma particolare (es. Il trasferimento di immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto reali, ecc.) Per questi è richiesta la forma scritta che a sua volta può essere: scrittura privata, scrittura privata autenticata, atto pubblico.

LA TRASCRIZIONE (Artt. 2643 ss Cc)

Oltre alla forma scritta la legge può richiedere anche la **trascrizione** ossia l'iscrizione in pubblici registri del contratto per la sua efficacia verso i terzi (es. trascrizione del contratto preliminare, trascrizione della costituzione di ipoteca immobiliare).

La trascrizione è un mezzo di pubblicità relativo ai beni immobili (il suolo e tutto ciò che naturalmente – un albero – o artificialmente – una costruzione – è incorporato al suolo) ed ai beni mobili registrati (navi, aeromobili, automobili), che assicura la conoscibilità delle vicende relative a tali beni.

La **funzione** della **trascrizione** si ricollega direttamente ad una precisa esigenza di mercato, che è quella della circolazione dei beni nell'ambito di una società organizzata e della conoscibilità di tale circolazione.

5. LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO (Art. 1326 Cc)

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello

ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.

Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.

Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.

“Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

La proposta e l'accettazione possono essere revocate prima della conclusione del contratto, cioè prima che l'accettazione sia giunta al proponente”.

Nelle trattative, nelle fasi cioè che precedono l'accordo, le parti sono tenute all'osservanza dei principi di buona fede, di lealtà e di correttezza, pena la richiesta di un risarcimento per responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.).

Il contratto può essere concluso personalmente o da un altro soggetto detto rappresentante.

La rappresentanza è l'istituto mediante il quale un determinato soggetto (rappresentante), in virtù di un potere attribuitogli dalla legge o dall'interessato, agisce in sostituzione di un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di un negozio giuridico. La rappresentanza può essere:

- **diretta**: il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato (spendita del nome altrui) gli effetti del contratto ricadranno direttamente nella sfera giuridica del rappresentato (mandante);
- **indiretta**: quando il rappresentante agisce solo per conto altrui ma in nome proprio.

In tal caso affinché gli effetti del negozio giuridico si trasmettano nella sfera giuridica del rappresentato occorre un ulteriore negozio. Il

rappresentato è tenuto a questa ulteriore attività in base al rapporto interno che lo lega al rappresentato, la **procura** che è atto un atto con il quale il rappresentato indica l'oggetto, i poteri, l'oggetto (l'affare) e la scadenza.

6. I VIZI DELLA VOLONTÀ

I vizi della volontà sono anomalie che influenzano negativamente la formazione della volontà contrattuale. Esse sono:

- l'errore;
- il dolo;
- la violenza morale o psichica.

I vizi della volontà costituiscono cause di annullabilità del contratto e dunque legittimano i soggetti interessati ad impugnare il contratto viziato entro il termine prescritto dalla legge (5 anni).

- **L'ERRORE** è la falsa conoscenza della realtà. Ad esso è equiparata l'ignoranza.

Dunque, l'errore consiste in una inesatta o completa mancanza di conoscenza di una determinata situazione (**errore di fatto**) o di una norma giuridica (**errore di diritto**).

L'errore può cadere sulla dichiarazione (**errore ostativo**) es. volevo scrivere 100 ma scrivo 1000 determinando così una divergenza tra dichiarazione e volontà; o cadere sul processo interno di formazione della volontà (errore vizio) es. mi induco a comprare un anello credendo sia d'oro, invece è di metallo vile.

L'errore deve essere:

- **essenziale**: in quanto deve riguardare uno degli elementi indicati dalla legge (es. credo di comprare viti invece sono chiodi, si scambia un cavallo da tiro per cavallo da corsa ecc.);
- **riconoscibile**: in quanto l'altro contraente deve essere in grado di rendersene conto con la normale diligenza (es. se dopo aver

detto al commerciante che intendo acquistare un taglio di stoffa per un vestito, indico una misura sproporzionata, è chiaro che egli è in grado di capire che vi è un errore).

- **IL DOLO** consiste in un inganno o raggiro, da parte dell'altro contraente (o anche di un terzo che ne ha tratto vantaggio), che induce una parte a concludere un contratto che non avrebbe concluso (**dolo determinante**) o avrebbe concluso a condizioni diverse (**dolo incidente**).

Nella prima ipotesi il contratto è annullabile, mentre nel secondo caso il contratto è valido, ma il contraente in mala fede è tenuto a risarcire il danno.

- **LA VIOLENZA MORALE O PSICHICA** (vis compulsiva) consiste in una minaccia di un male ingiusto e notevole, tale da fare impressione su una persona normale e sensata, diretta a far concludere un contratto che altrimenti non sarebbe stato concluso (es. il dipendente licenziato minaccia di morte il principale se non revoca il licenziamento).

Dalla violenza morale si distingue sia il **timore reverenziale** nei confronti di un'altra persona (es. rispetto che si nutre verso un genitore, un docente ecc.), che è giuridicamente irrilevante perché è soltanto un motivo interno e non riconoscibile, sia la **violenza fisica** (vis absoluta), che consiste in una costrizione o forza fisica che obbliga una persona a dichiarare una volontà che in realtà non ha e che, quindi, rende nullo il contratto per mancanza di un elemento essenziale (es. la persona che, portando materialmente la mano di un'altra, che invano tenta di resistere, le fa firmare un testamento a suo favore).

Dunque: nell'ipotesi di violenza morale o psichica la volontà non manca ma è viziata pertanto comporta l'annullabilità del contratto; il

contratto concluso per effetto di violenza , invece, nullo, perché manca totalmente la volontà del dichiarante.

7. IL CONTRATTO PRELIMINARE

E' il contratto con il quale le parti si obbligano a concludere in seguito un contratto definitivo. Il contratto preliminare:

- **richiede** la stessa forma richiesta eventualmente per il contratto definitivo ed è soggetto a trascrizione nei pubblici registri immobiliari se riguarda beni immobili;
- in caso di inadempimento **può dare luogo**, a date condizioni, ad una sentenza che produce gli stessi effetti del contratto definitivo, cioè del contratto che le parti si erano obbligate a concludere con la stipula del contratto preliminare (cd. esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare).

8. ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO

Sono clausole accessorie che le parti sono libere di inserire o meno in un contratto, per specificare i contenuti e realizzare in modo più adeguato i propri interessi. Tali elementi sono:

- la condizione
 - il termine
 - il modo
- **LA CONDIZIONE** è un avvenimento futuro e incerto da cui dipendono la produzione (**condizione sospensiva**) o la cessazione degli effetti di un contratto (**condizione risolutiva**). Nella condizione sospensiva le parti contraenti stabiliscono che il contratto avrà efficacia solo se si verifica un determinato evento (futuro e incerto), (es. acquisto di un terreno se entro un anno il Comune rilascerà il permesso di costruire). La condizione risolutiva invece agisce in modo opposto rispetto alla condizione sospensiva. Il contratto soggetto a

condizione risolutiva acquista subito efficacia, ma cesserà i suoi effetti nel caso in cui si verifichi l'evento previsto della condizione risolutiva, (es. acquisto un terreno agricolo per coltivarlo sotto la condizione risolutiva che qualora il Comune cambiasse la destinazione del terreno, rendendolo edificabile, il contratto perderà efficacia).

- **IL TERMINE** è un momento futuro certo dal quale (**termine iniziale**) o fino al quale (**termine finale**) si producono gli effetti del contratto. Essa può essere determinato e indeterminato. Nel primo caso il tempo cui si riferisce il termine è preciso, (es. il 20 luglio oppure il prossimo natale), mentre nel caso di termine indeterminato sappiamo che si verificherà ma non quando (es. al momento della mia morte).

- **IL MODO O ONERE**: l'onere consiste in una prestazione di dare, fare o non fare qualcosa a carico del beneficiario di un contratto a titolo gratuito (es. dono una villa storica che dovrà essere adibita a museo).

9. EFFETTI DEL CONTRATTO (Art. 1372 Cc)

Il contratto ha efficacia, ossia è produttivo di effetti traslativi o costitutivi di diritti reali e/o di obbligazioni, innanzitutto tra le parti (cd. principio della relatività degli effetti del contratto). L'art. 1372 stabilisce che *“il contratto ha forza di legge tra le parti”*, ciò significa che le parti sono libere di autoregolare i propri interessi stipulando o meno un contratto ma, una volta concluso, restano vincolate ad esso.

Il contratto può sciogliersi col mutuo consenso, ossia a seguito di un nuovo accordo, o per le cause previste dalla legge, come il recesso.

IL RECESSO (Art. 1373 Cc) Ius poenitendi

Il recesso è il diritto di sciogliersi dal contratto mediante dichiarazione unilaterale comunicata all'altra parte. Esso può essere:

- **legale** se è previsto dalla legge (contratto di lavoro, contratto di società ecc) la cui esecuzione è protratta (prolungata) nel tempo;
 - **convenzionale**, quando è previsto contrattualmente con apposita clausola. In questi casi, generalmente, è pattuito un corrispettivo (somma di denaro) a favore della parte che subisce il diritto di recesso.
- Terzo** è chi non è parte del contratto, chi è estraneo al rapporto contrattuale. La regola generale è quella per cui il contratto non produce effetti rispetto al terzo.

10. L'INVALIDITA' DEL CONTRATTO

L'invalidità del contratto si verifica nel caso di vizi originari che impediscono in tutto o in parte al contratto di produrre i suoi effetti giuridici.

L'invalidità del contratto comprende:

- la nullità;
 - l'annullabilità;
 - la rescissione.
- **NULLITÀ:** è la forma più grave di invalidità del contratto e si verifica nel caso di mancanza di uno degli elementi essenziali, di causa illecita o di oggetto indeterminato, illecito, impossibile. La nullità di un contratto è:
- **insanabile:** le parti non possono convalidare o sanare il contratto nullo con una successiva dichiarazione di volontà;
 - **assoluta:** può essere fatta valere da chiunque abbia un interesse;
 - **rilevabile d'ufficio:** da parte del Giudice anche senza una richiesta degli interessati
 - **imprescrittibile:** può essere fatta valere in qualsiasi momento, non è soggetta a prescrizione.

Il contratto nullo non produce alcun effetto giuridico e la dichiarazione di nullità ha una efficacia retroattiva anche nei confronti dei terzi.

- **ANNULLABILITÀ:** è una forma meno grave di invalidità rispetto alla nullità e si verifica nel caso di incapacità legale o naturale di una delle parti oppure in presenza di un vizio della volontà. L'annullabilità del contratto è:

- **relativa:** può essere fatta valere solo dalla parte interessata;
- **non rilevabile d'ufficio** del Giudice, ma soltanto in seguito ad una richiesta della parte interessata;
- **prescrittibile:** l'annullamento deve essere chiesto entro cinque anni;
- **sanabile:** le parti possono convalidare o sanare un contratto annullabile con una dichiarazione successiva di volontà.

Il contratto annullabile produce tutti gli effetti fino all'eventuale sentenza di annullamento, che ha efficacia retroattiva tra le parti ma non verso terzi.

- **RESCISSIONE:** è una forma di invalidità che può riguardare solo i contratti con prestazioni corrispettive, in quanto si basa sullo squilibrio tra la controprestazione di una parte e la controprestazione dell'altra parte. Il contratto è rescindibile quando è stato concluso in uno stato di pericolo (es. il proprietario di un peschereccio chiede una somma di denaro spropositata per salvare alcuni naufraghi dispersi in mare), o di bisogno o per lesione (Es. una persona che ha bisogno di denaro per pagare i debiti, vende a 200.000 euro una villa che ha un valore di mercato di un milione di euro).

In entrambi i casi si registra quindi un forte squilibrio tra le parti e un notevole squilibrio di valore dell'oggetto (oltre la metà del suo valore); l'azione si prescrive in un anno su richiesta della parte interessata.

11. LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Dalla invalidità di un contratto si distingue la risoluzione del contratto. La risoluzione si verifica nel caso di vizi successivi alla conclusione di un contratto con prestazioni corrispettive (ossia un contratto nel quale le parti si obbligano reciprocamente a eseguire una determinata prestazione es. contratto di lavoro) che alterano il rapporto tra le prestazioni delle parti. Di conseguenza si scioglie il vincolo contrattuale.

La risoluzione del contratto è:

- **relativa**: può essere fatta valere solo dalla parte interessata;
- **non rilevabile d'ufficio** del Giudice, ma soltanto in seguito ad una richiesta della parte interessata;
- **prescrittibile**: l'annullamento deve essere chiesto entro un anno;
- **retroattiva tra le parti**: come se il contratto non fosse mai concluso (ex tunc), ma valido nei confronti dei terzi.

La risoluzione del contratto può essere richiesta per:

- per inadempimento;
- impossibilità sopravvenuta;
- eccessiva onerosità sopravvenuta.

- **RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**: se, in un contratto a prestazioni corrispettive, una parte non adempie, per cause ad essa imputabile, l'altra parte che ha eseguito la propria prestazione può chiedere giudizialmente l'adempimento oppure esercitare il diritto alla risoluzione oltre naturalmente al risarcimento del danno.

La risoluzione del contratto per inadempimento può essere:

- **giudiziale**: in seguito ad una sentenza del Giudice che accerta un inadempimento e la sua imputabilità (attribuibile) a una delle parti;

- **legale o di diritto:** si produce automaticamente nei seguenti casi:
 - **diffida ad adempiere:** è l'intimazione scritta ad una parte di adempiere la prestazione entro un termine congruo, con l'avvertenza che in mancanza di adempimento il contratto si risolverà automaticamente;
 - **clausola risolutiva espressa:** consiste in una clausola contenente la previsione della risoluzione automatica del contratto nel caso di inadempimento di una o più obbligazioni specifiche contenute in un contratto;
 - **termine essenziale:** è un termine decorso il quale una parte non ha più interesse all'esecuzione della prestazione (es. consegna dell'abito da sposa entro il giorno delle nozze).

-RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA: può essere richiesta quando la prestazione di una delle parti diviene impossibile per una causa non imputabile al debitore, estingue l'obbligazione con conseguente liberazione della parte che vi era tenuta. A norma dell'art. 1463 Cc, infatti la parte liberata non può chiedere la controprestazione. Da ciò si deduce che tale forma di risoluzione opera di diritto (es. se una nave che è stata prenotata da un gruppo di turisti per una crociera viene requisita dalla pubblica autorità, la società proprietaria della nave è liberata dall'obbligo di eseguire la sua prestazione **per causa di forza maggiore**, ma non può pretendere il pagamento del corrispettivo dai turisti e deve restituire loro eventuali acconti già versati; un albergo prenotato per le festività natalizie da un gruppo di turisti viene distrutto a causa di un terremoto, l'albergatore è liberato dall'obbligo di eseguire la sua prestazione **per caso fortuito**).

In caso di **impossibilità parziale**, una parte è obbligata a eseguire la parte della prestazione ancora possibile e l'altra parte ha diritto ad una riduzione proporzionale della controprestazione.

-RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA: può essere richiesta quando la prestazione di una delle parti diviene eccessivamente onerosa a causa di circostanze straordinarie ed imprevedibili (es. un commerciante ha venduto della merce da consegnare dopo tre mesi, per un evento imprevisto, una guerra, il prezzo della stessa merce si eleva notevolmente, sicché il prezzo già pattuito diventa sproporzionato).

Per evitare che la risoluzione possa servire per liberarsi da vincoli contrattuali, ogni volta che sorga il pretesto della maggiore onerosità, la legge richiede tre requisiti:

- che si tratti di contratti di durata o di contratti istantanei ma ad esecuzione differita nel tempo;
- che l'eccessiva onerosità si sia verificata successivamente alla conclusione del contratto e riguardi una prestazione non ancora adempiuta;
- che tale onerosità dipenda da avvenimenti straordinari ed imprevedibili.

La risoluzione per eccessiva onerosità non si applica ai contratti aleatori per i quali è normale l'accettazione del rischio particolare (es. contratto di assicurazione).

La parte contro cui è richiesta la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. Questo tipo di risoluzione del contratto occorre sempre la pronuncia del Giudice.

INDICE

IL CONTRATTO IN GENERALE	PAG. 1
AUTONOMIA CONTRATTUALE	PAG. 1
ALCUNE CLASSIFICAZIONI DEI CONTRATTI	PAG. 2
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	PAG. 3
LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO	PAG. 5
I VIZI DELLA VOLONTA'	PAG. 7
IL CONTRATTO PRELIMINARE	PAG. 9
ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO	PAG. 9
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO	PAG. 10
L'INVALIDITA' DEL CONTRATTO	PAG. 11
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	PAG. 13